

CAPITOLATO SPECIALE PER L' ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO DIPENDENTI : R.C.T. / R.C.O. DEL COMUNE DI

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato :

per "Assicurazione"	il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza;
per "Polizza"	il documento che prova l'assicurazione;
per "Contraente"	l'Amministrazione comunale o l'Ente, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, appartenente alla Pubblica Amministrazione, che stipula l'assicurazione ;
per "Assicurato"	l'Amministrazione comunale o l'Ente Contraente nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto;
per "Società o Compagnia"	l'Impresa di Assicurazione indicata nel frontespizio di polizza;
per "Premio"	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
per "Sinistro"	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;
per "Risarcimento e/o indennizzo"	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato, o agli aventi diritto, in caso di sinistro;
per "Cose"	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
per "Franchigia"	l'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene reintegrato alla Società dal Contraente e resta ad esclusivo carico dello stesso;
per " Limite risarcimento"	la somma massima dovuta dalla Società;
per " Massimale assicurato"	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
per "rischio"	la probabilità che si verifichi il sinistro;
per "retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio"	L'ammontare degli emolumenti, al lordo delle ritenute, erogati ai dipendenti e/o prestatori di lavoro, assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL, nonché a tutte le persone fisiche (compresi i lavoratori di cui al D.Lgs 276/2003 della legge 30/2003 e lavoratori in regime di L.S.U. ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.98 "Decentramento istituzionale in materia del mercato di lavoro");
per "Prestatori di lavoro"	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, e nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto);
per scoperto	Parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'assicurato;
per Broker	la società o la persona iscritta all'albo nazionale dei mediatori di assicurazione ai sensi della legge 792/84 e successive modificazioni ed integrazioni, cui il contraente abbia affidato l'assistenza e consulenza nella gestione del contratto;

per danno corporale	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;
per danni materiali	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;

A) DESCRIZIONE ATTIVITA'

L'assicurazione è prestata al Comune per tutte le attività, servizi e competenze sia di carattere istituzionale (comprese tutte le attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o volontariato, sia a titolo gratuito che oneroso) che non, poste in essere dall'amministrazione Comunale sempre che dette attività siano state decise dai propri Organi, dai Dirigenti o altri dipendenti incaricati, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, ovvero discendano da norme di legge, Statuto o regolamento, nonché da usi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto, a nuovo e non, svolto al momento della sottoscrizione della presente polizza, comprese attività e servizi svolti anche per conto di terzi, con i quali esistano rapporti di collaborazione e/o intervento di carattere unitario, a cui il Comune partecipa con propri mezzi e/o propri costi e/o personale, anche se non sancito da specifici atti deliberativi.

Resta espressamente e validamente convenuto che, qualora il Contraente/Assicurato fosse chiamato a rispondere di danni, quale civilmente responsabile a sensi di legge, la Società ne assumerà la garanzia, sia per quanto descritto nella presente polizza sia per quanto dovesse emergere successivamente, anche se qui non precisamente descritto e anche se nelle descrizioni qui riportate o in altre eventuali descrizioni future vi fosse errore, omissione, dubbio, imprecisione o indeterminatezza.

B) DICHIARAZIONI - ELEMENTI DI CALCOLO DEL PREMIO - MASSIMALI

b.1) L'Ente ai fini della determinazione del premio di assicurazione e della prestazione delle relative coperture, anche con riferimento agli artt. 1892.1893.1894 C.C. dichiara:

- di non essere stato mai assicurato;
- di non aver in corso polizze con altre Società per rischi analoghi;
- di avere una popolazione residente di n. ***** abitanti circa;
- di ***** essere sede di Azienda di soggiorno e turismo ma essendo un paese turistico, nel periodo estivo, registra circa ***** mila presenze;

b.2) di corrispondere annualmente retribuzioni lorde ai prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL, pari a € *****;

b.3) che il numero degli Amministratori sono *** di cui:

- Consiglieri n. ***
- Componenti la Giunta compreso il Sindaco n. *** (n.** assessori + il sindaco);

b.4) L'assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermo comunque i limiti di indennizzo previsti in polizza.

Responsabilità civile verso Terzi (art. 13 lett. a) – Massimali :

per ogni sinistro	EURO	2.000.000,00
con il limite per persona di	EURO	2.000.000,00

con il limite per cose di	EURO	2.000.000,00
---------------------------	------	--------------

Responsabilità civile verso Dipendenti (art. 13 lett. b) – Massimali :

per ogni sinistro	EURO	520.000,00
con il limite per persona di	EURO	520.000,00

Si precisa comunque che qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà superare il massimale previsto per la garanzia di R.C.T.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2. Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3. Decorrenza, Pagamento del premio, Durata

Le garanzie prestate con il presente contratto hanno effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza ancorchè il premio venga versato entro i 45 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 45 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società ad esigere, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., i premi scaduti e quelli successivi.

Per le rate di premio successive alla prima e per ogni eventuale appendice a titolo oneroso, la Società avrà diritto al pagamento di quanto dovuto ugualmente entro i 45 giorni successivi alla data della scadenza/decorrenza.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società per il tramite del Broker.

La durata del presente contratto è fissata in anni cinque, più eventuale rateo, con scadenza alle ore 24,00 del giorno indicato in polizza di ogni anno. E' fatta comunque salva la facoltà per ciascuna delle parti, di rescindere il contratto al termine di ciascuna annualità previa disdetta da effettuarsi con un preavviso di 60 giorni.

Alla scadenza naturale il Contratto, essendo esclusa la facoltà di tacito rinnovo, si intende annullato senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

Art. 4. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5. Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (v. anche art. 19)

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

La denuncia deve contenere le modalità del sinistro, il nome e il domicilio dei danneggiati, eventuali testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro, ed eventuali altra documentazione.

Art. 8. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, ciascuna delle Parti può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9. Proroga dell'assicurazione

Nonostante il Contratto è stipulato senza il tacito rinnovo, a richiesta dell'Ente, può essere prorogato di un solo anno in assenza della quale si intende estinto.

Art. 10. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11. Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto e quale sede arbitrale si dichiara competente l'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Contraente.

Art. 12. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE**Art. 13. Oggetto dell'assicurazione**

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga, nei limiti dei massimali pattuiti, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per, morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività, delle competenze e dall'esercizio e dal funzionamento dei pubblici servizi che istituzionalmente competono all'Assicurato nell'ambito del proprio territorio, nulla escluso né eccettuato salvo quanto indicato all'art. 16 successivo.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto doloso delle persone delle quali debba risponderne a norma di legge, nonché per fatto di persone non in rapporto di dipendenza e della cui opera il Contraente si avvalga nell'esercizio della sua attività, sempreché sussista una responsabilità del Contraente.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D. Lgs. n.38 del 23.2.2000, per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D. Lgs. n.38 del 23.2.2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabella delle menomazioni di cui all'art.13 comma 2) lett. a) del D. Lgs n. 38/2000, debitamente approvata.

L'assicurazione R.C.G. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'assicurazione si estende altresì a coloro che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzioni, studi, prove ed altro assicurati contro l'infortuni sul lavoro a norma di legge.

La garanzia R.C.O. si intende operante anche nel caso in cui i dipendenti soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

Art. 14. Estensione di garanzie sempre operanti

La società sulla base delle condizioni di Assicurazione della presente polizza garantisce l'Ente assicurato per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste ed allo stesso attribuite ope legis per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi e quanto altro di competenza nell'ambito del proprio territorio, compreso il rischio della committenza, con esclusione di quelle attività esercitate dalle USL, dalle Aziende municipalizzate, Aziende Speciali, Consorzi Intercomunali.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti fossi e canali, compresa la loro pulizia e compresi altresì i danni a terzi causati da ghiaccio o neve non rimossi dalla pubblica via;
- dalla proprietà e manutenzione di parchi pubblici, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, pubblici mercati, uffici comunali e/o lavori edili eseguiti in economia o a mezzo di Appaltatori;
- dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi i servizi e dipendenze, nonché l'organizzazione di corsi sportivi;
- dalla gestione di scuole, asili e corsi di istruzione professionale, centri ricreativi, colonie estive ed invernali, compreso il servizio di trasporto con mezzi comunali, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti. L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile degli insegnanti e degli addetti all'istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo. Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti. Per l'attività esterna l'assicurazione è valida in quanto l'assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza;
- dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani;
- dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati, bagni pubblici, piscine pubbliche, farmacie o dispensari farmaceutici;
- dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (es. scivoli, altalene, giostre e similari) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
- dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;

- dal servizio di igiene sanitaria, consultori, farmacie, opere assistenziali quali Comitati, Patronati, Assistenza Sociale, Enti sportivi e/o Culturali e simili, Annonari, Mortuari;
- dalla proprietà e manutenzione:
 - di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
 - della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni impianti e/o condutture;
- dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati ed impianti fissi destinati ai pubblici servizi e non, nonché tutto quanto inerente alla attività comunale, comprese tutte le iniziative intraprese dai consigli di quartiere;
- dal servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico, scarico, (ferma l'esclusione di cui all'art. 16/a) di immondizie e/o rifiuti in genere.
La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato:
- dalla proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;
- dall'attività di disinfezione e/o disinfestazione;
- dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;

Si intendono inoltre comprese tutte le attività e/o competenze esplicitate a nuovo, la cui gravosità non è stata computata al momento della stipula del contratto. A questo proposito, alla scadenza di ogni annualità assicurativa l'Amministrazione comunicherà alla società le attività e/o competenze esercitate a nuovo; la Società concorderà con l'Amministrazione le eventuali modificazioni alle condizioni contrattuali e di conseguenza al premio convenuto. Contestualmente alla emissione dell'atto di variazione delle condizioni contrattuali, l'Amministrazione è tenuta a regolare il conguaglio del premio relativo all'inclusione dei nuovi rischi dall'entrata in vigore della norma che modifica le competenze dell'assicurato alle condizioni concordate di premio.

La garanzia comprende altresì l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, guardie ecologiche;
- convenzioni con Associazioni Volontaristiche;
- obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
- borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale;
- appartenenti ad associazioni di volontariato comprese prestazioni medico-sanitarie.

L'oggetto dell'assicurazione è integrato altresì dalla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i rischi conseguenti a:

a) Esposizioni in genere,

organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands. Sono esclusi, comunque, i danni derivanti dall'uso di animali. Di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici.

b) Cartelli pubblicitari, insegne, striscioni,

proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti dall'errato funzionamento di impianti semaforici in genere, nonché proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate.

c) Mensa aziendale,

proprietà e/o gestione della mensa e del bar aziendali e/o scolastiche. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande.

Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.

d) Servizio di vigilanza,

anche effettuato con guardiani armati e con cani.

e) Distributori automatici di bevande e simili,

proprietà e gestione, nell'ambito dell'Azienda, di distributori automatici di bevande e simili.

f) Trasporto e consegna merci,

effettuazione di trasporto, operazioni di consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di carico e scarico.

g) Squadre antincendio,

attività delle squadre antincendio organizzate e composte da Dipendenti dell' Assicurato ove si verifica l'esistenza del servizio.

h) Magazzini. uffici e depositi,

esercizio di magazzini, uffici e depositi, purché inerente all'attività descritta in polizza.

i) Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi,

visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dei locali dell'Ente, nonché corsi di formazione, attività ricreative, feste, cerimonie, gite, sagre e simili effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto. Resta comunque esclusa la RC per danni provocati da fuochi d'artificio. Sono altresì esclusi i danni agli arredi. Per quanto riguarda i danni ai locali, la garanzia opera con uno scoperto del 10% per sinistro col minimo di € 500,00 e con il massimo risarcimento di € 25.000,00 per anno assicurativo.

l) Acqua piovana

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati alle cose di terzi contenute all'interno dei fabbricati ed alle pareti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di acqua piovana o di precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione dello svolgimento di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e manutenzione di fabbricati.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia approntato opere provvisorie, cioè strutture provvisorie poste a protezione delle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione e che le stesse siano state deteriorate a seguito della violenza degli eventi atmosferici.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 2.000, nel limite del massimale per danni a cose e, comunque, con il massimo di € 25.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.

m) Danni da insidie/trabocchetti stradali

Relativamente ad ogni danno da insidia/trabocchetto stradale, l'assicurazione è prestata con una franchigia pari a € 300,00.

Per "insidia stradale" si intendono i danni causati da:

fosse, buche, tombini, griglie, massi, pietrisco, detriti, pozzanghere, fango, ghiaccio, neve, macchie d'olio ed altre sostanze viscido, sdruciolevoli o comunque pericolose, sconnessioni, dislivelli, impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale (compresi cordoli protettivi di corsia riservati ai mezzi pubblici, dispositivi dissuasori di velocità e cunette rallenta traffico), inclusi i danni dovuti all'errato e/o difettoso funzionamento di

impianti semaforici in genere, recinzioni, transenne, segnaletica stradale, pali, alberi, piante o cespugli, oggetti fissi o mobili di ogni genere che si trovino o si riversino su marciapiedi, strade, vie, piazze, piazzali, parchi, giardini e qualsiasi altro luogo pubblico all'aperto, di proprietà dell'Assicurato/Contraente o dallo stesso gestito, a causa di omessa, ritardata o inadeguata gestione o manutenzione nonché a causa di omessa o inadeguata segnalazione della eventuale situazione di pericolo.

Art. 15. Qualifica di Terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, quando svolgono l'attività per conto dell'Assicurato medesimo con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "Terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico sia per lesioni corporali sia per qualsiasi danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, quando opera la garanzia R.C.O. (Art. 13 lettera b) . I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

La garanzia di cui alla presente polizza comprende comunque l'eventuale azione di rivalsa ex art. 1916 c.c. da Inail ed Inps ed altri enti assicurativi e previdenziali.

Art. 16. Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, non che da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) derivanti da proprietà ed uso di bacini, dighe e condotte forzate.

L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:

- a) da furto;
- b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- d) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- e) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l' ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si

considera compiuta dopo l' ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;

i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, o di servizi;

m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende altresì i danni:

n) da detenzione o impiego di esplosivi;

o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

L'assicurazione non è comunque operante per nessuna delle garanzie prestate:

- per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l' amianto, nè per i danni da campi elettromagnetici;

e sono inoltre esclusi:

- I danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- I danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- I danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Art. 17. Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei, compresi i territori asiatici dei Paesi già facenti parte dell'URSS. Per i sinistri R.C.T. verificatisi nei citati Paesi, qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione di cui all'art. 20 delle presenti «Norme», l'intervento della Società stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato in Euro delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 18. Determinazione e regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e non;
- del volume di affari e degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione, verranno pagate dalla Società entro 15 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione mentre le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dall'Assicurato entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice di incasso.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se nel termine di scadenza di cui sopra l'Assicurato non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la garanzia resta sospesa ai sensi dell'articolo 1901 G.G. fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, rimanendo comunque salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto: il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 19. Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

Art. 20. Gestione delle vertenze di danno -Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

Art. 21 – Danni da allagamento, alluvione, straripamento e tracimazione

Relativamente ai danni a cose da allagamento, alluvione, straripamento e tracimazione, si conviene che la garanzia è prestata nel limite del massimale di polizza per danni a cose, con il massimo risarcimento di € 500.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo. Limitatamente ai danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale) di attività di terzi, la presente garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 50.000 per ogni anno assicurativo. La presente garanzia è prestata con una franchigia di € 15.000 per ogni sinistro.

Art. 22. Responsabilità civile personale dei dipendenti e degli Amministratori

La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale di Amministratori e Rappresentanti dell'Ente nonché di ciascun dipendente di cui l'Ente si avvale, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni prestate per conto dell'Ente, comprese le incombenze derivanti dal D.lg. 81 del 2008 e della legge 123/2007 ed arrecati:

a) alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la RCT;

b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, m. 1124, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O..

Si precisa che tale garanzia comprende anche la Responsabilità Civile Personale derivante ai dipendenti con funzione di "Responsabile della Sicurezza" ai sensi della Legge 626/94.

Art. 23. Lavori presso terzi

La garanzia è estesa ai danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 200,00 per sinistro e con un massimo risarcimento di € 100.000,00 per annualità assicurativa.

Art. 24. Committenza, lavori e servizi

Premesso che l'assicurato appalta e/o subappalta parte dei lavori, si conviene che:

a) è assicurata la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull'assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori.

b) sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti sempre che dall'evento, derivi responsabilità a carico dell'assicurato.

Art. 25. Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'articolo 16 lett. e) delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro col minimo di € 2.500,00 e col massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 26. Danni a cose di terzi (causale incendio)

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 150.000,00 per i danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute. Tale garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio.

Art. 27. Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni conseguenti a mancata o insufficiente segnaletica stradale orizzontale e verticale, difettoso funzionamento di semafori e di altre strutture concernenti la circolazione stradale nonché il mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano funzionalmente connessi con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione.

Art. 28. Danni a veicoli di dipendenti e di terzi

La garanzia si estende alla responsabilità civile per i danni provocati alle autovetture o motoveicoli di proprietà di terzi, di Dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio, e di quelli alle cose in essi contenute. Questa estensione di garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun veicolo danneggiato.

Art. 29. Parcheggi

La garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni ai veicoli in consegna o custodia all'Assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio e di quelli alle cose in essi contenute. Questa estensione di garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun veicolo danneggiato.

Art. 30. Committenza auto

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00 per sinistro.

Art. 31. Malattie Professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 32. Danno biologico

La lettera b) dell'articolo 13 delle "Norme che regolano l'assicurazione" si intende abrogato e sostituito come segue:

"La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) Ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;

b) Ai sensi del C.C. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.Lgs. N. 38/2000, per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. n. 38/2000, debitamente approvata.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Art. 33. Fabbricati

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso dei fabbricati a qualunque titolo e destinazione siano adibiti; degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati. L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura.

L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'Assicurato restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua, derivanti unicamente da rottura accidentale di tubazioni e condutture: il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun sinistro.

La garanzia non comprende i danni derivanti :

- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
- da stillicidio;
- da rigurgito di fogna.

Art. 34. Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Questa estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10% minimo € 250,00 per sinistro. Il limite di esposizione della Società per questa estensione di garanzia viene fissato in € 50.000,00 per sinistro e € 150.000,00 per anno assicurativo.

Art. 35. Cose di terzi a qualsiasi titolo detenute

A parziale deroga delle C.G.A., si conviene di comune accordo tra le parti che la presente assicurazione comprende i danni arrecati alle cose che l'Assicurato/Contraente abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali dal Comune nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni causati da furto e incendio. La presente garanzia è prestata con la normativa ed i massimali della Sezione R.C.T. fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro e per periodo annuo assicurativo, con franchigia assoluta per sinistro di € 200,00.

Art. 36. Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga delle C.G.A., di comune accordo tra le parti si conviene che la garanzia della presente polizza si intende estesa alla Responsabilità Civile dell' Assicurato/Contraente per danni arrecati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, escluse le cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso. Tale estensione viene prestata con la franchigia assoluta di € 250,00 per ogni mezzo danneggiato.

Art. 37. Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro (con il minimo assoluto di € 1.500,00), nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Per i danni ad altre cose in genere si applica la franchigia di € 200,00 per ogni sinistro.

Art. 38. Scavi, reinterri

Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno.

La garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 per sinistro e nel limite del massimale stabilito in polizza per danni a cose, con la massima esposizione di € 50.000,00 per ogni annualità assicurativa.

Art. 39. Danni da interruzione di attività

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

Art. 40. Buona fede INAIL

Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza della garanzia la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell' Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo.

Art. 41. Esonero denuncia posizione INAIL

L'assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL, fermo l'obbligo, in sede di regolazione di premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

Art. 42. Proroga termini denuncia sinistro

Si conviene di elevare a 15 giorni il termine previsto per la denuncia del sinistro e a 60 giorni il termine per la denuncia dei consuntivi.

Art. 43. Comunicazioni dell'assicurato

Si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell' Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 44. Variazioni del rischio buona fede

A parziale deroga delle C.G.A., si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Art. 45. Deroga denuncia altre assicurazioni

In deroga a quanto disposto dalle C.G.A., il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Società.

Art. 46. Denuncia danni RCO

Nei riguardi dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta pretoria e a norma di legge Infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui l' Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall' Istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli Art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, nr. 1124 trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardante la vertenza.

Art. 47. Limitazioni di Garanzia - Scoperto e franchigia

Resta fra le parti convenuto che, limitatamente ai danni a cose, tutte le garanzie RCT sono prestate con una franchigia frontale di € **500,00** per ogni sinistro, salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie previste dalle condizioni di polizza che resterà a carico del Contraente.

La Società assicuratrice provvederà alla gestione e liquidazione al terzo danneggiato di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto.

Al termine di ogni annualità assicurativa, la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di un apposito documento riportante :

- Data del sinistro;
- Nominativo della controparte;
- Importo liquidato;
- Data del pagamento;
- Importo della franchigia da recuperare il cui importo sarà corrisposto dal Contraente entro 90 giorni dalla ricezione di tale documento contabile.

Art. 48 - Relazione sui sinistri

La Società si impegna a fornire semestralmente al Broker e/o al Contraente e comunque su richiesta del Contraente l'elenco dei sinistri denunciati, con indicazione dei liquidati, riservati e senza seguito.

Art. 49 - Rinuncia Rivalsa

La Società, fatta eccezione per il caso di dolo, rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 c.c. nel caso in cui esso sia legittimamente esercitabile, per le somme pagate a termini di polizza, a titolo di risarcimento di danni rientranti nella disciplina dell'oggetto dell'assicurazione, nei confronti di tutte le persone, fatta eccezione per gli appaltatori, gli eventuali subappaltatori ed i loro dipendenti, che prestano la loro opera per conto del Contraente.

Art. 50 – Gestione del Contratto/Clausola Broker

L'Ente Contraente dichiara che, per l'espletamento della presente procedura, si è avvalso e si avvale della consulenza ed assistenza dello **Studio LOSASSO Broker Srl** – Via Rossini, 12 – 85100 POTENZA – Albo Broker n. 1685/S ai sensi della legge 792/84 e **Registro R.U.I.** n° B000064629, P. IVA 01644640763 Telefax 0971/53802 – email : info@studiolosassobroker.com

Il Broker fornirà assistenza e consulenza anche nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica), per tutto il tempo della durata, incluso proroghe, riforme o sostituzioni.

Il Contraente e la Società Assicuratrice si danno reciprocamente atto che tutte le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker.

L'opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali verranno stipulati i contratti in base all'aliquota percentuale del *****% sui premi imponibili.

Detta commissione verrà trattenuta sulle rimesse dei premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione alle Compagnie entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso.

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo sui premi assicurativi per l'Amministrazione appaltante.

Art. 51 - Interpretazione del contratto-

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Fatto in in quattro esemplari ad un solo effetto il

La Società

Il Contraente

.....

.....